



# COMUNE DI OSNAGO

## PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 00556800134

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 16/04/2021

**OGGETTO: "NUOVA" IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA:  
APPROVAZIONE MISURA DELLE PERCENTUALI DI IMPOSTA PER  
L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE AMMONTARE DELLE DETRAZIONI  
PER L'ANNO 2021.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **sedici** del mese di **Aprile** alle ore **21:04**, nella Sala Adunanze Consiliare del Centro Civico "S.Pertini", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

|   | <b>Cognome e Nome</b> | <b>P</b> | <b>A</b> |    | <b>Cognome e Nome</b> | <b>P</b> | <b>A</b> |
|---|-----------------------|----------|----------|----|-----------------------|----------|----------|
| 1 | BRIVIO PAOLO          | SI       |          | 8  | RAOS GUIDO            | SI       |          |
| 2 | ROCCA FELICE          | SI       |          | 9  | ASCARI TULLIA         | SI       |          |
| 3 | CAGLIO MARIA GRAZIA   | SI       |          | 10 | RIVA MARCO            | SI       |          |
| 4 | DUSI FEDERICO         | SI       |          | 11 | BONANOMI VITTORIO     | SI       |          |
| 5 | TAHOUN NAGLAA         | SI       |          | 12 | CORNEO EMANUELA       | SI       |          |
| 6 | RAMPICHINI ANTONELLA  | SI       |          | 13 | RIPAMONTI RUGGERO     | SI       |          |
| 7 | MAGGIONI DIANA        | SI       |          |    |                       |          |          |

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Assiste Il Segretario Comunale DOTT. GIOVANNI BALESTRA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede Il Sindaco PAOLO BRIVIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento.

Premesso che il Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale;

Preso atto che tale stato di emergenza, con Decreto Legge 07.10.2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" è stato prorogato al 31.01.2021;

Richiamato l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 che testualmente recita: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità di svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

Richiamato il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 12 del 20.10.2020 ad oggetto "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19»;

Rilevato che le moderne tecnologie di cui questo Comune è dotato possono consentire lo svolgimento di sedute in modalità di video conferenza anche da postazioni diverse;

Dato atto che nella presente seduta:

- è stato permesso al Sindaco di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati di voto;
- è stato permesso al Segretario Comunale verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- è stata disposta la registrazione della seduta in videoconferenza attraverso l'applicativo denominato Zoom;

Si procede all'esame del presente punto all'ordine del giorno.

**OGGETTO: "NUOVA" IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: APPROVAZIONE MISURA DELLE PERCENTUALI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE AMMONTARE DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.**

SINDACO: Passiamo al punto numero 2, che fa il paio, insomma è un punto gemello con il precedente, e riguarda le aliquote dell'IMU, della nuova cosiddetta nuova IMU. Nuova lo era l'anno scorso a dire il vero, posto che fosse nuova l'anno scorso, e anche in questo caso vi presento poche slide per agevolare la comprensione. Pazienza un attimo. Eccoci qua. Ecco, queste sono le aliquote, anche in questo caso confermate, non variate, non modificate, e anche in questo caso, come dire, risalenti all'epoca pre pandemica, perché l'anno scorso nella prima versione del Bilancio avevamo previsto un lieve aumento, che appunto poi rientrò a luglio, e quest'anno confermiamo il congelamento degli aumenti. Poi vediamo quanto questo congelamento delle entrate fiscali pesa sui bilanci, perché poi nella dinamica complessiva del Bilancio queste scelte si vedono... si pagano e si vedono. Comunque tornando al nostro punto, queste sono le aliquote, confermate, per l'abitazione principale è lo 0,60, ecco qui ho riportato l'appunto o il dato che di fatto valeva più l'anno scorso, perché l'anno scorso, nuova IMU, fu primo anno in cui l'aliquota IMU per l'abitazione principale arrivò a ricomprendere i due dati e i due valori che vigevano sino all'anno precedente, cioè quello dell'IMU precedente versione fino

al 2019 e quello della TASI. Sommati quei due valori producevano l'aliquota che poi abbiamo votato nel 2020 che confermiamo oggi, lo 0,60. È un'aliquota che viene applicata all'abitazione principale ma delle abitazioni delle case cosiddette tra virgolette gergalmente di lusso, che stanno nelle categorie catastali A1, A8 e A9 in pochi casi e poche situazioni nel nostro Comune, con una detrazione da rapportare al periodo di utilizzo, e poi anche un'annotazione relativa alle pertinenze. Ecco, invece importante è valutare l'aliquota ordinaria, quella che si applica alle aree edificabili e ai fabbricati, ad altri fabbricati e ai terreni agricoli, e che viene confermata allo 0,98%. Vi sono poi, e le vedremo meglio poi, alcune situazioni in cui questa aliquota avviene ridotta allo 0,80, in particolare per gli alloggi concessi in comodato gratuito o a canone concordato. Ecco, già che ho accennato questa cosa, poi torno indietro alle simulazioni, queste sono le agevolazioni che anche in questo caso andiamo a confermare. Quindi viene assimilata ad abitazione principale, e quindi esentate dall'IMU di fatto, purché non locata, l'unità posseduta da anziani o disabili che sono residenti in istituti di ricovero o sanitari, per le unità, l'avete visto prima, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 0,80 e non 0,98. Viene ridotta della metà la base imponibile per le unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado da proprietari residenti a Osnago, quindi la differenza rispetto al punto precedente è il fatto che siano proprietari residenti a Osnago, con contratto registrato nei limiti di un'unità abitativa oltre a quella in cui si risiede, per effetto di una modifica introdotta dalla Legge di Stabilità del 2016. E invece infine lo 0,80 vale anche per... non invece, ma vale anche per le unità locate con affitti a canone concordato, l'aliquota è appunto quella ridotta dello 0,80, poi per effetto di una norma nazionale viene ulteriormente ridotta del 25 per cento. Queste le agevolazioni, però in questo caso nulla di nuovo, insomma sono confermate rispetto agli anni precedenti, così come confermate inevitabilmente e conseguentemente sono le simulazioni o i valori che alla fine gli osnaghesi pagheranno. Io ho riportato la tabella, ma è la stessa dell'anno scorso, i valori sono gli stessi, perché naturalmente aliquote non cambiate producono simulazioni come dire invariate. Il gettito dell'imposta, questo può essere interessante e lo è ai fini poi della costruzione del Bilancio, come vedete le abitazioni principali a cui si applica l'IMU e le relative pertinenze, quelle che appunto definito come immobili di pregio e di lusso, fanno parte di quelle categorie catastali, e sono poche, tanto è vero che il gettito si arresta o insomma non va oltre... è inferiore agli 8.000 euro. L'aliquota ordinaria invece è quella che si occupa la generalità dei terreni immobili, capannoni, eccetera, eccetera, aree edificabili, frutta un milione e mezzo circa di euro di competenza comunale e poco più di un milione e 200 mila euro di competenza dello Stato, è questa la quota che viene introitata dallo Stato e che fa riferimento ai cosiddetti capannoni, cioè agli immobili che stanno nel gruppo D, e lo Stato incamera lo 0,76 dell'aliquota applicata, che è sempre lo 0,98, quindi noi ci tratteniamo il delta, la differenza tra 0,76 e 0,98, ma il grosso dell'IMU applicata a questi immobili va a finire al Stato. Quindi il gettito complessivo dell'imposta è di poco più di un milione e 552 mila per quanto riguarda le casse del Comune e un milione e 209 mila per quanto riguarda le casse dello Stato. Qui abbiamo le due rate, anche qui insomma c'è una sostanziale conferma di quanto avveniva negli anni scorsi, 16 giugno e 16 dicembre. Questa è la presentazione, anche qui chiedo ai Consiglieri se vi sono domande o osservazioni. Marco Riva.

CONS. RIVA: Allora, sempre... anche qui vale un po' l'osservazione che abbiamo fatto prima, in un periodo così difficile probabilmente anche qui si poteva fare uno sforzo in più. Avevo una domanda prima di fare delle osservazioni sulle tariffe. Se avevate un dettaglio per quanto riguarda quello che finisce sotto altre voci, ovvero altri fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili, se era possibile avere un dettaglio maggiore, se avevate a disposizione un dettaglio maggiore, giusto per fare qualche ragionamento.

SINDACO: Questo dettaglio maggiore in questo momento non ce l'ho. Lo si può chiedere agli uffici, che naturalmente lo producono, stasera votiamo le aliquote. In questo momento non ho disponibili i dati dettagliati, dovrei chiederli anch'io agli uffici insomma, tramite gli uffici hanno tutto nelle loro tabelle, con loro si discute sulle scelte di fondo, ci si può tranquillamente tornare in una volta successiva insomma.

CONS. RIVA: Va bene, allora...

SINDACO: ...(...)... che cosa si intende, nel senso quanti immobili appartengono a determinate categorie o a determinate altre?

CONS. RIVA: Esattamente. Questo poteva portare a fare dei ragionamenti per esempio sulle aree edificabili rispetto ai terreni agricoli magari situati nel Parco, piuttosto che agli altri

fabbricati o le seconde case diciamo così di chi magari sta vendendo casa per cercare di acquistare una casa più grande perché nel corso dell'anno... nel corso degli anni ha avuto un figlio, andare a fargli pagare diciamo così l'IMU sulla seconda casa mi sembra veramente una cosa fuori dal normale diciamo così. Un'altra osservazione comunque rimane il fatto, sempre sui terreni agricoli ribadisco che Osnago è uno dei pochi Comuni in cui si pagano i terreni agricoli, siamo a una tariffa dello 0,98, quindi un possessore di un terreno nel Parco, con tutti i vincoli che esistono nel Parco, si trova a dover pagare un... magari ha un bosco, un grande bosco che ha ricevuto in eredità, si trova a dovere pagare l'IMU pur sapendo di non poter sfruttare o usufruire questo terreno, perché naturalmente ci sono i vincoli del Parco. Anche questa mi sembra una cosa abbastanza assurda, l'IMU sui terreni che stanno nel Parco poteva benissimo a mio avviso essere travolta, essere cancellata, perché gli altri Comuni nel Parco forse siamo l'unico che paga l'IMU rispetto agli altri Comuni che sono nel Parco, ma credo proprio di sì che siamo l'unico Comune in cui si paga l'IMU sui terreni che sono nel Parco del Curone. Ecco, questa è un'osservazione. L'altra osservazione è una tariffa dello 0,8 per le case che il papà dona o fa usare al figlio a titolo gratuito, anche questa mi sembra veramente una cosa ridicola, perché comunque il padre magari ha speso nell'acquisto della casa, ci ha pagato sopra le tasse, magari ha ancora un mutuo attivo perché ha una casa che ha ereditato dal genitore, la dà a suo figlio e deve pagare lo 0,8 al Comune. Ecco, anche questa è un'altra osservazione. Quindi su questi due, tre, barra quattro casi che si possono fare, a mio avviso si poteva trovare una soluzione migliore di quella che ci è stata proposta stasera. Quindi dichiarazione dell'intenzione di voto, anche su questo punto voteremo contrari.

SINDACO: Altri interventi? Altri interventi? Allora concedetemi una breve replica anche qui. Allora, posto che per esempio questi dati anche per produrre delle proposte che si concretizzano in emendamenti possono essere richiesti nei tempi debiti e consoni agli uffici, c'era tempo dal 17 marzo o 18 marzo fino al 6 aprile per chiedere dati e fare emendamenti. Comunque diciamo così se c'è questa comprensibile volontà di avere un dettaglio maggiore, terremo conto per la prossima volta per l'anno prossimo, ma diciamo c'era tempo per chiedere questi dati e fare queste osservazioni in precedenza. Detto questo, ecco ricordo per esempio che ci sono... c'è da considerare un principio fondamentale, come detto prima e per mia stessa ammissione, che non faccio fatica a ripetere come l'ho ripetuta altre volte in passato, sappiamo di avere aliquote IMU generalmente un po' alte, anche rispetto ad altri Comuni del territorio, mentre abbiamo una politica fiscale relativa ai redditi, l'abbiamo vista prima, generalmente più moderata rispetto ai Comuni che stanno nel territorio. È una scelta. È una scelta politica tassare diciamo così maggiormente, ma ovviamente nei limiti consentiti dalle norme e non ai livelli massimi possibili, la proprietà, e invece alleggerire... la proprietà immobiliare, e alleggerire la pressione fiscale sul reddito. Questa è una scelta precisa, quindi si tassa la proprietà e non il lavoro da questo punto di vista. Detto questo poi per esempio anche i casi particolari vanno considerati, per esempio l'esempio che è stato fatto dalla concessione in uso gratuito a parenti, ecco nel caso di proprietari residenti a Osnago non siamo all'80% ma abbiamo il 50% della riduzione della base imponibile, quindi per esempio abbiamo visto che c'è una riduzione maggiore. Quindi da questo punto di vista ci sono comunque delle agevolazioni che vengono confermate, pur in un anno difficile per la condizione di vita dei cittadini sicuramente ma anche per le casse comunali e lo vedremo poi. Altri interventi?

CONS. RIVA: Sì, volevo fare solo una piccola replica.

SINDACO: Marco Riva. Sempre Marco Riva.

CONS. RIVA: Sulla possibilità di presentare emendamenti. Ammesso che adesso non ricordo bene se è stato il 17.03 la data in cui abbiamo ricevuto la documentazione, che io ricordo...

SINDACO: Depositata. Sì, venerdì 17, perché l'abbiamo approvato in Giunta giovedì 16 e il deposito è stato il giorno immediatamente successivo, con notifica quel giorno ai Consiglieri.

CONS. RIVA: Poi ribadisco, poi verificheremo.

SINDACO: Sì, sì, ma è così.

CONS. RIVA: Tutte le volte che facciamo una richiesta di documentazione e di accesso agli atti diciamo è previsto una risposta entro 30 giorni. Questi 30 giorni dal 17.03 avrebbe portato al 17.04, peccato che noi avremmo dovuto presentare gli emendamenti entro il 6.04, considerando che c'era anche la Pasqua di mezzo. Quindi è facile diciamo così dire che si

possono presentare emendamenti e richiedere documentazione, i fatti però dimostrano che non è sempre vero, questa cosa non è sempre possibile, ecco ci tenevo a precisare questa cosa.

**SINDACO:** Per un generico esercizio di accesso agli atti ovviamente gli uffici alle volte sono più celeri e alle volte meno celeri, anche a secondo dei carichi di lavoro. Se un Consigliere Comunale per poter presentare un emendamento chiede dei dati è ovvio che l'ufficio glieli darà immediatamente. Questo è un elemento insomma abbastanza intuibile. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi allora pongo ai voti anche questo secondo punto relativo alla conferma, anche in questo caso, delle aliquote IMU, conferma insomma da anni, e lascio la parola dottor Balestra.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 25.06.2020, è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della Nuova IMU" per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3.07.2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2020;

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per **l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze** nella misura compresa **tra zero e 0,6%** mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale nella misura compresa **tra zero e 0,1%**;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fabbricati "merce")**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa **tra zero e 0,25%**, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i **terreni agricoli** nella misura compresa **tra zero e 1,06%**;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** nella misura compresa **tra 0,76% e 1,06%**;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli **immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753**, nella misura compresa **tra zero e 1,06%**;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo

all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

- con la Risoluzione 18.02.2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai co. 756 e 757 dell'art. 1 della L. 160/2019 si applicano a decorrere dall'anno di imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il Decreto previsto dal co. 756 dell'art. 1 della L. 160/2019, né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo co. 757;
- è intenzione dell'Amministrazione comunale approvare il Bilancio di Previsione 2021/2023 entro il 30.04.2021, e quindi si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto, salvo nuova deliberazione a seguito dell'emanazione del Decreto previsto dal co. 756 dell'art. 1 della L. 160/2019 e dell'attuazione di quanto stabilito dal successivo co. 757;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione. In mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 gennaio 2021 con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno (pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021) n. 41 del 22 marzo 2021 (DECRETO SOSTEGNI) che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 al 30 aprile 2021;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Dato atto che la scrivente Amministrazione, con riguardo al corretto assolvimento delle aree edificabili ed in particolare a quanto indicato all'art. 13 co. 3, 4, 5 del Regolamento Nuova

Imu approvato con delibera n. 19 in data 25 giugno 2020, con atto di Giunta Comunale n. 92 in data 25 giugno 2020, reso immediatamente eseguibile, ha individuato per zone omogenee i **valori venali di riferimento delle aree fabbricabili**, aventi efficacia da 1 gennaio 2020, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso IMU (conferma dei valori già in essere in materia di "vecchia" IMU), atto che si conferma valido anche per il corrente anno 2021;

Ritenuto di proporre le sotto indicate aliquote per l'applicazione dell'IMU nell'anno 2021 e precisamente:

- a) Abitazione principale e pertinenze (unicamente per le categorie A/1-A/8-A/9):  
6,00 per mille (0,6%);
- b) Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituite in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977:  
4,6 per mille (0,46%);
- c) Fabbricati rurali:  
0,00 per mille;
- d) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita:  
0,00 per mille;
- e) Terreni agricoli:  
9,8 per mille (0,98%);
- f) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" :  
9,8 per mille (0,98%);
- g) Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 - e Aree edificabili: aliquota "ordinaria":  
9,80 per mille (0,98%);
- h) Fabbricati concessi in uso gratuito a favore di parenti in linea retta di 1' grado (oltre alla riduzione prevista ai sensi di legge):  
8,00 per mille (0,80%);
- i) Fabbricati locati a canone concordato (oltre alla riduzione prevista ai sensi di legge):  
8,00 per mille (0,80%);

e di prevedere le detrazioni previste dalla normativa vigente:

- € 200,00 a favore dell'abitazione principale (categorie A/1-A/8-A/9) e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituite in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977, da portarsi eventualmente in detrazione per eccedenza anche sulla pertinenza;

Considerato che il gettito IMU per l'anno 2021, tenuto conto delle agevolazioni di cui sopra e di quelle comprese nel "Regolamento per l'applicazione della Nuova IMU" vigente, e tenuto conto della normativa vigente, può essere ottenuto con l'applicazione, alla base imponibile stimata, delle aliquote, detrazioni e agevolazioni sotto indicate:

| Oggetto di imposta   | Aliquota | Gettito stimato arr.to |
|--|----------|------------------------|
| ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE al netto delle detrazioni di legge (A/1-A/8-A/9) | 0,60%    | € 7.900,00             |
| ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DA ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI                            | 0,46%    | € 0,00                 |
| ALTRI FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI, AREE EDIFICABILI ;                                       | 0,98%    | € 1.489.838,00         |
| FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO  | 0,80%    | € 43.500,00            |
| FABBRICATI LOCATI A CANONE CONCORDATO  | 0,80%    | € 11.200,00            |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>€ 1.350.000,00 gettito stimato (al netto della Compartecipazione al F.S.C. anno 2021 stimato in € 202.670,60)</b> |  | <b>€ 1.552.438,00</b> |
|  |  |                       |

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2021;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso da parte del Responsabile dell'area Tributaria, ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147/bis, co. 1 del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per la motivazione indicata nella nota allegata;

Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso dal Responsabile dell'area finanziaria, ai sensi degli art. 49 co. 1, e art. 147/bis, co. 1 del T.U.E.L - D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile per la motivazione indicata nella nota allegata;

Visto l'art. 72, co. 1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei quali, salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si richieda un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con l'avvertenza che i Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Con 9 voti favorevoli e 4 contrari (Riva, Bonanomi, Corneo e Ripamonti), resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge, essendo n.13 i consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

1. Fatto riferimento alle premesse che qui si intendono riportate ed assentite, stabilire per l'anno 2021 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della "Nuova" IMU - Imposta Municipale Unica:

- a) Abitazione principale e pertinenze (unicamente per le categorie A/1-A/8-A/9):  
6,00 per mille (0,6%);
- b) Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituite in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977:  
4,6 per mille (0,46%);
- c) Fabbricati rurali:  
0,00 per mille;
- d) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita:  
0,00 per mille;
- e) Terreni agricoli:  
9,8 per mille (0,98%);
- f) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" :  
9,8 per mille (0,98%);
- g) Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 - e Aree edificabili: aliquota "ordinaria":  
9,80 per mille (0,98%);
- h) Fabbricati concessi in uso gratuito a favore di parenti in linea retta di 1' grado (oltre alla riduzione prevista ai sensi di legge), purché gli stessi vi abbiano stabilito l'abitazione principale con nucleo familiare a sé stante come da specifica risultanza anagrafica;  
8,00 per mille (0,80%);
- i) Fabbricati locati a canone concordato (oltre alla riduzione prevista ai sensi di legge):



8,00 per mille (0,80%);

e di prevedere le detrazioni previste dalla normativa vigente:

- € 200,00 a favore dell'Abitazione principale (categorie A/1-A/8-A/9) e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituite in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977, da portarsi eventualmente in detrazione per eccedenza anche sulla pertinenza.

2. Dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2021.

3. Dare atto che la scrivente Amministrazione, con riguardo al corretto assolvimento delle aree edificabili ed in particolare a quanto indicato all'art. 13 co. 3, 4, 5 del Regolamento Nuova Imu approvato con delibera n. 19 in data 25 giugno 2020, con atto di Giunta Comunale n. 92 in data 25 giugno 2020, reso immediatamente eseguibile, ha individuato per zone omogenee i **valori venali di riferimento delle aree fabbricabili**, aventi efficacia da 1 gennaio 2020, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso IMU (conferma dei valori già in essere in materia di "vecchia" IMU), atto che si conferma valido anche per il corrente anno 2021.

4. Provvedere alla pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le disposizioni vigenti in materia.

5. Trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi - Settore Tributario e Settore Economico finanziario per gli adempimenti di competenza.

6. Demandare a successive deliberazioni, se così verrà stabilito, l'attuazione delle disposizioni contenute nei co. 756 e 757 dell'art. 1 della L. 160/2019, a seguito dell'adozione del previsto Decreto Ministeriale e della relativa procedura.

Inoltre, stante l'urgenza, per permettere la trasmissione per via telematica, della presente deliberazione sul sito informatico tenuto dal MEF,

Visto l'art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con 9 voti favorevoli e 4 contrari (Riva, Bonanomi, Corneo e Ripamonti), resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge, essendo n.13 i presenti e votanti;

#### **ULTERIORMENTE DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Paolo Brivio

Il Segretario Comunale  
Dott. Giovanni Balestra

*Firmato digitalmente*